

Ricorso presentato, il 22 dicembre 2010, dal Principato del Liechtenstein contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-17/10)**

(2011/C 58/06)

Il 22 dicembre 2010 il Principato del Liechtenstein, rappresentato dalla dott.ssa Andrea Entner-Koch in qualità di agente del Principato del Liechtenstein, Unità di coordinamento SEE, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, ha presentato dinanzi alla Corte EFTA un ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il Principato del Liechtenstein chiede alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 416/10/COL, del 3 novembre 2010, relativa alla tassazione delle imprese di investimento a norma della legge fiscale del Liechtenstein;
 - 2) in alternativa, dichiarare nulli gli articoli 3 e 4 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 416/10/COL, del 3 novembre 2010, nella misura in cui essi prevedono il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 della suddetta decisione;
- e
- 3) condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 416/10/COL, del 3 novembre 2010, sancisce che le esenzioni fiscali applicabili alle imprese di investimento, e abrogate a decorrere dal 30 giugno 2006, non sono compatibili con l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE,
 - l'Autorità di sorveglianza EFTA ha inoltre stabilito che il supposto aiuto costituisce un aiuto illegale soggetto a recupero dalle imprese di investimento che lo hanno ricevuto dal 15 marzo 1997 fino al giorno in cui hanno beneficiato per l'ultima volta delle esenzioni dopo la loro abrogazione nel 2006,
 - l'Autorità di sorveglianza EFTA ha richiesto il recupero immediato, e comunque non oltre il 3 marzo 2011, secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione,
 - il ricorrente sostiene che le norme fiscali in questione non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE,
 - il ricorrente sostiene che l'Autorità di vigilanza EFTA:
 - ha commesso un errore nell'applicare l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE alla tassazione delle imprese d'investimento ai sensi della legge fiscale del Liechtenstein e nel disporre il recupero del supposto aiuto illegale dalle imprese di investimento a decorrere dal 15 marzo 1997,
 - ha violato i principi generali del diritto SEE disponendo il recupero del supposto aiuto illegale,
 - nella decisione impugnata non ha fornito opportune argomentazioni, come previsto dall'articolo 16 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA.
-